

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO

ART. 1

A norma delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione per gli impianti di rispettiva competenza previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale" in data 18/12/1978.

ART. 2

Il Comune, la Provincia, le Circoscrizioni ed il Provveditorato agli Studi coordinano le attività degli enti, associazioni, Società ed altri che possono svolgersi nelle palestre scolastiche nelle ore in cui le stesse non sono usate per attività scolastiche.

ART. 3

Per realizzare uniformità di indirizzi e comportamenti, il Comune, la Provincia, le Circoscrizioni ed il Provveditorato agli Studi in accordo con le autorità scolastiche emaneranno norme particolari, tese a regolamentare le concessioni e l'uso delle palestre e attrezzature della Scuola, che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti.

ART. 4

Al fine di conseguire una corretta gestione delle palestre e attrezzature scolastiche, presso l'assessorato allo Sport del Comune di Ferrara viene istituita una Commissione Palestre formata da:

- Assessore allo Sport o suo delegato
- 2 Rappresentanti del Comune designati 1 dall'Assessore allo Sport e 1 dall'Assessorato Pubblica Istruzione
- 2 Rappresentanti della Provincia
- 1 Rappresentante del Provveditorato agli Studi
- 1 Rappresentante del CONI

- 1 Rappresentante per ogni Ente di Promozione Sportiva cittadina
- 1 Rappresentante per ogni Circostrizione interessata alle Palestre in quanto sul proprio territorio insiste/no 1 o più palestre delle 35 gestite attraverso la Commissione Palestre.
- 1 Rappresentante del Coordinamento Provinciale Centri Anziani nominato annualmente dallo stesso Coordinamento, d'intesa con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune.

ART. 5

Per la validità delle sedute della Comm.ne Palestre, in prima seduta dovranno essere presenti il 50% + 1 dei membri, in seconda seduta con qualsiasi numero dei presenti.

ART. 6

La Comm.ne Palestre è presieduta dall'Assessore allo Sport del Comune di Ferrara o da suo delegato ed è convocata di norma, con comunicazione scritta.

Il Presidente della Comm.ne Palestre regola i lavori e le discussioni, predispone l'o. d. g. delle riunioni e firma i verbali di concessione per l'uso delle palestre ed attrezzature scolastiche negli orari post - didattici.

ART. 7

I compiti e le funzioni della Commissione palestre sono:

- a) censire, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le palestre e gli spazi delle scuole del territorio di competenza e la disponibilità degli orari non impegnati per le attività scolastiche;
- b) coordinare l'uso delle palestre e degli spazi di cui sopra negli orari extrascolastici;
- c) concedere l'uso delle palestre e degli spazi di cui sopra ad Enti, Associazioni di propaganda e promozione sportiva, Società o Gruppi sportivi che ne facciano regolare richiesta, dopo delibera favorevole dal Consiglio di Circolo o d'Istituto;
- d) elaborare proposte in ordine alla migliore funzionalità degli impianti, alla loro eventuale modifica ed alla loro manutenzione;
- e) determinare il tipo di attività che può essere svolto in ogni singolo impianto e vigilare sul corretto uso degli stessi attraverso la Comm.ne Comunale di Controllo sulle palestre, formata come previsto all' art. 11.

ART. 8

Ai membri della Comm.ne palestre non competono gettoni, rimborsi di sorta, fatta salva l'eventuale retribuzione per prestazioni straordinarie per i funzionari comunali qualora vi sia l'effettiva prestazione fuori orario.

ART. 9

La Commissione Palestre risponde del proprio operato al Consiglio di Circoscrizione, al Comune, alla Provincia ed al Provveditorato agli Studi attraverso relazioni da presentarsi annualmente.

ART. 10

Le Società, Enti, Organizzazioni, che intendono usufruire delle palestre comunali e provinciali, debbono farne richiesta alla Commissione palestre entro il 5 settembre di ogni anno compilando in duplice copia ed in tutte le sue parti l'apposito modulo-richiesta. Le richieste vanno inviate una alla Commissione Palestre ed una all'Ente o Federazione di appartenenza. Al Consiglio d'Istituto verranno trasmesse le richieste relative alle assegnazioni fatte.

Le richieste non pervenute sull'apposito modulo o sbagliate non verranno prese in esame. Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande contenenti dati e notizie non veritieri. La Commissione potrà revocare la concessione all'uso delle palestre qualora risultasse che la concessione è stata determinata da notizie non veritiere fornite dal richiedente.

ART. 11

Le richieste di concessione raccolte dall'Ufficio Sport/Servizio Palestre vengono sottoposte alla Commissione Palestre che opererà le scelte necessarie in caso di eccedenza di richieste rispetto agli spazi disponibili e, comunque, dovrà tener conto:

a) della seguente distribuzione in ordine di priorità delle attività:

1) Attività giovanile di avviamento allo sport, di formazione, allenamenti agonistici, centri per la terza età, centri di ginnastica correttiva.

2) Allenamenti società senior ed amatori.

3) Attività motoria per adulti.

b) della continuità dell'attività sportiva;

c) del comportamento tenuto dalla società nel corso delle precedenti concessioni;

d) della possibilità di utilizzare strutture private per le proprie attività;

e) dell'accertamento che la società richiedente non svolge attività a fini di lucro;

f) dell'affiliazione ad un ente o federazione riconosciuto a livello nazionale;

g) della garanzia della presenza di almeno 10 ragazzi per i centri, siano essi bambini, adulti o terza età;

h) della garanzia della presenza di almeno una squadra completa per gli allenamenti.

ART. 12

Le palestre comunali e provinciali sono concesse dalla Commissione Palestre per i sottoelencati tipi di utilizzo che si definiscono "propri" :

- ginnastica formativa
- ginnastica correttiva
- ginnastica per la terza età (realizzati nel rispetto della normativa prevista per l'attività motoria degli anziani)
- ginnastica preagonistica e agonistica
- avviamento allo sport
- ginnastica di mantenimento
- pallacanestro (allenamenti e gare)
- pallavolo (allenamenti e gare)
- pallamano (allenamenti e gare)
- preparazione atletica di tutti gli sports anche se non specifici di palestra (pattinaggio, nuoto, calcio, ecc...)

ART. 13

E' istituita presso l'Assessorato allo Sport, una Commissione di Controllo sull'uso delle palestre comunali in orario extrascolastico; tale Commissione, che avrà durata annuale, dovrà verificare l'uso corretto delle palestre in base ai regolamenti, riferirà alla Comm.ne Palestre, il suo parere è vincolante e sarà composta come segue:

- 4 Rappresentanti Circoscrizioni
- 4 Rappresentanti società o associazioni sportive

La Comm.ne di controllo eleggerà un proprio presidente che avrà il compito di coordinare l'attività di controllo e verifica sull'uso delle palestre.

ART. 14

Sono individuati, sulle 35 palestre amministrate o gestite dalla Commissione Palestre, 7 grossi contenitori che serviranno ad ospitare gli sports di palestra che necessitano di misure particolari e le società che disputano campionati nazionali che necessitano di molti spazi per la mole di attività che sviluppano.

Precisando:

- V. Monti 1 – V. Monti 2 – ITIP – (per il Basket);
- Scuola media C. Tura – Barco - Liceo Ariosto (per la Pallamano);
- Sc. Media Bonati – Govoni – ITIS – (Pallavolo serie maggiori).

Prima di procedere all'esame delle domande di assegnazione delle palestre, la Commissione dovrà sentire i rappresentanti delle Federazioni sportive e degli Enti che debbono utilizzare detti impianti per la disputa dei campionati al fine di individuare quali di essi rispondono alle caratteristiche tecniche richieste dai regolamenti delle diverse discipline (pallacanestro, pallamano, pallavolo) ed aventi altresì i requisiti prescritti per l'effettuazione di manifestazioni agonistiche.

Resta inteso che nel caso ce ne fosse la disponibilità i contenitori potranno essere utilizzati per attività diverse.

Le rimanenti 28 palestre saranno assegnate valutando comunque che ad ogni attività corrisponde la palestra più idonea senza sprechi di spazio e di tempo.

L'uso per attività che non rientrano fra le "proprie" sarà valutato a posteriori dalla Commissione tenuto conto delle disponibilità d'impianti e delle garanzie offerte circa la tutela del patrimonio.

E' in ogni caso vietata la concessione ad Enti, Associazioni, Gruppi o Società che perseguono fini di lucro.

A questo scopo l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della Commissione Palestre e dell'Assessorato allo Sport è tenuta a vigilare ed a sollevare il D.D. od il Preside da ogni responsabilità. Gli enti, le associazioni, i gruppi o le società che utilizzano le palestre si assumono con apposita dichiarazione scritta ogni qualsivoglia responsabilità civile, patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose derivanti dall'uso dei locali o attrezzature scolastiche, escludendo a priori ogni attività a fini di lucro.

ART.14 bis

All'atto di assegnazione di palestre la Commissione di cui all'art. 4 è tenuta a valutare l'eventuale stato di morosità dei richiedenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale per mancato pagamento delle tariffe d'uso stabilite dal Consiglio Comunale. A parità di attività sarà data la priorità alle richieste provenienti da società che hanno regolarmente corrisposto le tariffe d'uso palestre.

ART. 15

La concessione in uso concerne un ciclo annuale di corsi o allenamenti e si riferisce a turni di 60 o 90 minuti comprensivi dei tempi spogliatoio distribuiti come segue:

- fino alle ore 20.00 attività giovanile e per la 3a età, art. 11 lettera a) punto 1°
- dalle ore 20.00 alle ore 23.00 le rimanenti attività.

ART. 16 – Campionati, Gare e Manifestazioni

La concessione in uso delle palestre per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si colloca in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica. Per esigenze di campionato e previa autorizzazione della Commissione Palestre, si potranno disputare gare o partite in giornate diverse da quelle previste dal precedente comma.

Le Federazioni, le Società e gli Enti interessati dovranno preventivamente confrontare i propri programmi agonistici con le esigenze organizzative dell'Assessorato allo Sport, al fine di consentire un razionale utilizzo degli impianti.

Relativamente alla attività di questo articolo, le Federazioni, le Società e gli enti organizzatori dovranno provvedere autonomamente alla pulizia ed alla custodia della palestra.

Gli enti, gruppi, società, federazioni sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature scolastiche per attività e manifestazioni sportive di campionato coerenti con le finalità di istituzione scolastica e funzionalmente compatibile con la loro destinazione.

Gli enti, gruppi, società, federazioni devono comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso, locale e attrezzature pienamente funzionante per il loro normale svolgimento scolastico.

ART. 17

All'atto della Concessione la Società concessionaria, un rappresentante della Commissione Comunale Palestre, la scuola, firmeranno una convenzione (come da schema sottoriportato) dove vengono stabiliti criteri d'uso, responsabilità reciproche e dove si specifica con dichiarazione liberatoria che gli enti concedenti sono esentati da

ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è avvenuta la concessione.

ART. 18

Le società che ricevono in uso una palestra comunale sono responsabili del rispetto dei regolamenti e di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante la loro attività e rispondono con il risarcimento dei danni, chiaramente addebitati all'attività extrascolastica, che eventualmente dovessero riscontrarsi in palestra: individualmente, se il danno è chiaramente attribuito ad un'unica società, in solido tutte le società concessionarie qualora non fosse possibile individuare un unico responsabile. La pulizia dell'impianto dovrà essere garantita dalle società concessionarie.

ART. 19

L'inosservanza di anche uno solo degli articoli di questo regolamento delle norme particolari circa l'uso degli impianti, art. 4, o degli articoli della convenzione citata all'art. 14, potrà costituire, ad insindacabile giudizio della Commissione Palestre e soprattutto se su segnalazioni della Commissione di Controllo, motivo di provvedimenti se necessario anche definitivi.

La Commissione Palestre, per violazione del regolamento, delle norme particolari o della convenzione per l'uso della palestra/e, potrà procedere a richiamo, censura, sospensione temporanea dell'autorizzazione, revoca definitiva dell'autorizzazione.

ART. 20

I Concessionari sono tenuti al risarcimento in solido degli eventuali danni che venissero arrecati ai locali ed alle attrezzature ricevuti. E' fatto inoltre obbligo ai concessionari di rilasciare dichiarazione liberatoria agli enti proprietari degli immobili, con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni od infortuni connessi con l'attività ginnico – sportiva praticata in virtù della concessione.

ART. 21

Le Federazioni, Enti, Società o Gruppi Sportivi, in caso di termine dell'uso dell'impianto avuto in concessione, dovranno darne comunicazione alla Commissione Comunale Palestre almeno 10 giorni prima della data prefissata per la fine delle attività.

ART. 22 – Norma particolari per l'uso delle palestre comunali

L'Amministrazione Comunale proprietaria delle palestre comunali ritiene indispensabile stabilire precise norme regolamentari per l'uso degli impianti che tutti i concessionari dovranno rispettare e far rispettare, a tale proposito, la concessione sarà subordinata all'osservanza delle seguenti norme:

- a) Assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati, all'Ass.to allo sport del Comune ed ai Dirigenti

Scolastici, i nominativi dei dirigenti responsabili che presiederanno l'attività.

- b) Risarcimento individuale ed in solido con le altre società, come previsto dall'art. 19 del regolamento per eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature durante l'attività extra – scolastica.
- c) Divieto di installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità della palestra; comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti (Ass.to allo Sport e Dirigenti Scolastici).
- d) Divieto di organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge.
- e) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine iniziale.
- f) Nei locali concessi è severamente vietato entrare e svolgere l'attività se non provvisti di scarpette ginniche che comunque dovranno essere utilizzate solo in palestra.
- g) Nei locali concessi è proibito fumare.
- h) L'Amm.ne Com.le soddisferà le norme che regolano i consumi di acqua potabile, energia elettrica e combustibile.
- i) L'accesso alla palestra è consentito nel rispetto degli orari stabiliti ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società suddetta debitamente qualificati come tali.
- l) Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

ART. 23

Previo specifico consenso della direzione delle scuole e del Consiglio di Circolo sentita la Comm.ne Palestre, è data facoltà all'Amm.Com.le di definire specifiche convenzioni (annuali o pluriannuali) con singole Federazioni o società per l'uso di palestre scolastiche stabilendo una precisa normativa che ne evidenzia l'interesse pubblico.

DISCIPLINARE

Per concessione in uso delle palestre ed attrezzature scolastiche di proprietà comunali negli orari post didattici

CONDIZIONI

Sotto l'osservanza delle quali, il COMUNE DI FERRARA,

- visto l'art. 12, comma 2° della legge 8/4/1977 n. 517;
- visti i criteri generali stabiliti in ordine all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche – in orario extra scolastico – dal Consiglio Scolastico Prov.le nella

seduta del 18/12/1978;

Sentito il parere del Consiglio di Circolo o Istituto

CONCEDE

Al Sig..... che
agisce in nome e per conto della società sportiva
che verrà in seguito, per brevità, denominata concessionario, di usare la palestra con
annessi i servizi e gli spogliatoi, siti nel plesso edilizio dell'Istituto..... :

1°) L'uso della palestra, servizi e spogliatoi è limitato ai seguenti orari:

..... dalle ore alle ore
..... dalle ore alle ore
..... dalle ore alle ore
..... dalle ore alle ore
..... dalle orealle ore

2°) La concessione ha decorrenza dal ed andrà a cessare con il termine
dell'anno scolastico. Peraltro, la stessa potrà essere revocata, in ogni momento, con
un preavviso di 15 gg., su richiesta motivata dalla Scuola o dal Comune, anche con
semplice comunicazione scritta.

3°) Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni
vengono direttamente assunte dal concessionario.

La presenza dei Signori
è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;

4°) Il concessionario si impegna:

- a) ad evitare che nelle palestre, oggetto della presente convenzione si svolgano
attività e manifestazioni non sportive;
- b) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non
negli impianti debitamente collaudati ed omologati e secondo le prescrizioni di
legge;
- c) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli
attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato
con assoluta urgenza od eventualmente a provvedere alla sostituzione degli
attrezzi non riparabili;
- d) a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con
una perfetta pulizia dei locali ed un'adeguata manutenzione degli attrezzi che,
comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio
delle esercitazioni;
- e) a prendere opportuni accordi con il Preside e l'Ufficiale sanitario per concordare
modalità e forme di interventi per garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto
l'aspetto igienico – sanitario;
- f) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle
esigenze dell'attività sportiva scolastica e dell'Ente Locale proprietario;

- g) a far calzare ai frequentatori calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- h) a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;
- i) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;
- l) a non richiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l'attività vera e propria della scuola ed il funzionamento dei suoi Organi collegiali;
- m) a non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della concessione, a chiunque ed a qualsiasi titolo;

5°) Il Concessionario è responsabile del rispetto dei regolamenti e di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante gli orari di concessione e risponde, con il risarcimento dei danni, individualmente, se il danno è chiaramente attribuibile ed in solido con gli altri concessionari qualora non fosse possibile individuare un responsabile preciso;

6°) Il Concessionario ritiene esente da qualsiasi responsabilità la scuola, le autorità scolastiche e l'Ente locale proprietario per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto. A tale scopo è fatto obbligo di sottoscrivere, da parte del concessionario, una polizza di assicurazione per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra;

7°) L'ente concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui al presente disciplinare nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario;

8°) La concessione può essere revocata con semplice comunicazione scritta del concedente e cesserà di pieno diritto qualora il concessionario dovesse trasgredire anche ad una sola delle clausole indicate nel presente atto.

9°) Il Concessionario dichiara senza eccezione alcuna, che tutte le attività poste in essere nella palestra non sono a fini di lucro.

10°) Il Concessionario si impegna senza eccezione alcuna a che tutti coloro che accederanno alla palestra siano in condizioni fisico – sanitarie compatibili con la destinazione scolastica dei locali.

11°) Il Concessionario si impegna a che tutti coloro che parteciperanno alle attività motorie – sportive siano fisicamente idonei.

12°) Il Concessionario dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni del Regolamento per l'uso delle palestre in orario extrascolastico, tutte le decisioni della Comm.ne Comunale Palestre, tutte le eventuali decisioni della Comm.ne di Controllo Palestre nonché le eventuali disposizioni della D.D. o Preside della Scuola.

13°) Il Concessionario si impegna senza eccezione alcuna a corrispondere all'Amm.ne Com.le, le quote stabilite per l'uso della palestra per recuperare parte dei costi di gestione (acqua, luce, gas, ecc...) per lo svolgimento di attività extrascolastiche. A tale scopo dichiara che le tariffe d'uso devono essere addebitate a

.....

14°) Per quanto non regolamentato dall'atto disciplinare di concessione si richiamano le disposizioni di legge in materia¹, i regolamenti comunali, i regolamenti scolastici, le disposizioni dell'autorità di P.S. e dell'igiene pubblica in quanto applicabili e compatibili con la natura scolastica dell'immobile, restando esonerata l'Amm.ne Com.le da qualsiasi responsabilità per danni al concessionario o a terzi che potessero derivare dalla concessione.

In fede.

*nota*¹: art. 15 lettera f) del DPR. 31/05/1974 n. 416 e art. 12 della legge 4/8/1977 n. 516 e art. 38 del DPR del 24/7/1977 n. 616.